



ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA - Sede Legale: Via Saffi, 2 - 48013 BRISIGHELLA (RA)		 Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola	
 Parchi e Riserve dell'Emilia-Romagna	 Riserva Naturale Bosco della Frattona	 Riserva Naturale Onferno	 Riserva Naturale Bosco di Scardavilla

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLE STRUTTURE DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA.

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6;

VISTA la legge regionale 21 febbraio 2005, n. 10;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24;

VISTA la legge regionale 26 luglio 2013, n. 14;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'utilizzo degli spazi pubblici di proprietà dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna all'interno del Parco della Vena del Gesso Romagnola;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I Norme Generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione del disposto di cui all'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241 e dei principi sanciti dallo Statuto dell'Ente, disciplina e individua i criteri generali per la concessione in uso temporaneo di locali e spazi fisici di proprietà dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna o in comodato d'uso allo stesso.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si attua ai seguenti locali e spazi fisici:

- saletta convegni del centro visite Rifugio Ca' Carnè;
- aula didattica del centro visite Rifugio Ca' Carnè;
- sala conferenze del Palazzo Baronale;
- sala primo piano dell'ex-centro visite I Gessi e il Fiume;
- giardino panoramico del Palazzo Baronale.

2. I locali potranno essere utilizzati sia separatamente che congiuntamente nell'ambito di un'unica manifestazione, alle condizioni prescritte dal presente regolamento.

Art. 3 Beneficiari

1. Possono chiedere l'uso dei locali di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:

- a) Associazioni culturali, sportive, di tempo libero, di volontariato sociale;
- b) Enti no profit, Onlus disciplinate dal D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997;
- c) Associazioni di volontariato (costituite ai sensi dell'art. 3 della L. 11.08.91, n. 266);
- d) Cooperative sociali (istituite ai sensi della L. 381/91);
- e) Comitati di partecipazione;
- f) Partiti e Movimenti politici;
- g) Organizzazioni Sindacali;
- h) Parrocchie e organismi presenti all'interno delle stesse;
- i) Istituzioni scolastiche, sia pubbliche che private;
- j) Gruppo volontari Protezione Civile;
- k) Privati;
- l) Enti pubblici;
- m) Amici del Parco, ai sensi dell'art. 40-bis della L.R. n. 24/11.

2. Rimane salva la facoltà dell'Ente di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

3. In caso di richieste che prevedano il contemporaneo utilizzo dello stesso locale da parte di più soggetti, si procederà all'assegnazione in base alla data di presentazione della richiesta, salvo diverso eventuale accordo tra gli stessi.

4. In campagna elettorale la concessione dei locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Art. 4 Esclusioni

1. I locali non possono venire utilizzati per attività aventi scopo di lucro, salvo che vengano riconosciute dall'Ente di pubblico interesse e con applicazione delle tariffe previste.

2. Sono altresì escluse le attività che contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali e i regolamenti dell'Ente.

3. Sono escluse attività in contrasto con le finalità istitutive del Parco, di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/05.

Art. 5 Tipi di concessione

1. Per l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di due tipi di concessione:

a) concessione a titolo gratuito nei casi in cui:

- le iniziative siano direttamente organizzate dall'Ente;
- le iniziative siano organizzate dagli Enti soci, dagli Amici del Parco con il consenso dell'Ente o da altri organismi che agiscano in convenzione o in collaborazione con l'Ente o con il suo patrocinio, qualora la concessione a titolo gratuito sia di volta in volta approvata dal Comitato Esecutivo con apposita delibera.

Ferma restando la competenza del Comitato Esecutivo in merito all'uso gratuito dei locali, i provvedimenti di concessione sono disposti dal Direttore, nelle modalità previste dall'art. 6 del presente Regolamento.

b) concessione a titolo oneroso, in tutti i rimanenti casi.

Art. 6 Tariffe

1. Le tariffe di concessione giornaliera dei locali sono determinate, tenuto conto dei costi di gestione dei locali, come segue:

- saletta convegni del centro visite Rifugio Ca' Carnè: per iniziative gratuite 100 euro da aprile a settembre e 120 euro da ottobre a marzo; per iniziative a scopo di lucro 200 euro da aprile a settembre e 220 euro da ottobre a marzo (nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 4, comma 1);
- aula didattica del centro visite Rifugio Ca' Carnè: per iniziative gratuite 20 euro; per iniziative a scopo di lucro 50 euro (nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 4, comma 1);
- sala conferenze del Palazzo Baronale: per iniziative gratuite 150 euro da aprile a settembre e 200 euro da ottobre a marzo; per iniziative a scopo di lucro 300 euro da aprile a settembre e 350 euro da ottobre a marzo (nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 4, comma 1);
- sala primo piano dell'ex-centro visite I Gessi e il Fiume: per iniziative gratuite 100 euro da aprile a settembre e 150 euro da ottobre a marzo; per iniziative a scopo di lucro 200 euro da aprile a settembre e 250 euro da ottobre a marzo (nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 4, comma 1);
- giardino panoramico del Palazzo Baronale: 150 euro per iniziative gratuite (gratuito se abbinato all'uso della sala conferenze del Palazzo Baronale); 300 euro per iniziative a scopo di lucro (100 euro se abbinato all'uso della sala conferenze del Palazzo Baronale; nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 4, comma 1).

2. Unitamente al pagamento della tariffa deve essere versata una cauzione di 150 euro per le eventuali pulizie e riordino finale dei luoghi, in caso di mancato rispetto di quanto stabilito al successivo articolo 8. La cauzione verrà immediatamente restituita dopo la verifica dello stato dei luoghi all'atto della riconsegna.

3. L'importo dovuto dovrà essere versato anticipatamente al ritiro della concessione e delle chiavi tramite Tesoreria dell'Ente e copia della ricevuta del pagamento effettuato dovrà essere esibita al ritiro della concessione.

Art. 7 Modalità di richiesta e concessione

1. I locali di cui all'art. 1 sono concessi, a titolo oneroso o gratuito, previa apposita domanda da redigersi in carta semplice o via e-mail da parte del legale rappresentante o comunque del responsabile, specificando:

a) soggetto richiedente;

b) ragione sociale del soggetto richiedente (secondo l'elenco di cui all'art. 3, comma 1);

c) titolo e breve descrizione dell'iniziativa;

d) iniziativa gratuita o a scopo di lucro;

e) data dell'iniziativa;

f) eventuale necessità di utilizzo di apparecchi tecnologici in dotazione del locale o dello spazio richiesto;

g) eventuale richiesta di patrocinio o di collaborazione.

2. I locali possono essere concessi ai soggetti interessati che ne faranno richiesta, secondo il calendario presentato e recepito nell'atto di concessione.

3. Per l'utilizzo dei locali la suddetta istanza dovrà pervenire all'Ente almeno 10 giorni prima rispetto alla data dell'iniziativa.

4. A fronte delle istanze presentate, il Direttore dell'Ente provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 5 giorni dalla data di protocollo della richiesta, indicando:

a) le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento;

b) la tariffa d'utilizzo stabilita dal presente Regolamento.

5. L'eventuale rinuncia all'uso del locale o dello spazio concesso deve essere comunicato all'Ente almeno 48 ore prima dell'iniziativa; in questo caso è prevista la restituzione del 50% dell'importo precedentemente versato.

6. L'accesso ai locali avviene previa consegna delle chiavi di accesso al soggetto destinatario, con le modalità specificate all'art. 7.

7. Costituisce titolo per l'accesso e l'utilizzo dei locali di cui all'art. 1 l'autorizzazione appositamente rilasciata dall'Ente su istanza del soggetto interessato, con le modalità meglio specificate all'art. 8. Tale provvedimento, rilasciato dal Direttore dell'Ente, deve fare espresso riferimento all'accettazione di tutte le condizioni di utilizzo sottoscritto dal soggetto richiedente.

8. Presso la sede dell'Ente è tenuto un apposito registro/calendario, ove vengono annotati i provvedimenti di concessione dei locali, le date delle iniziative e i dati dei soggetti beneficiari.

9. Con l'atto di autorizzazione all'utilizzo, il soggetto concessionario accetta tutte le condizioni espresse nel presente Regolamento e quelle disposte nell'autorizzazione suddetta.

10. La concessione dispone anche l'utilizzo degli apparecchi tecnologici presenti all'interno dei locali o degli spazi concessi, dei quali il concessionario dovrà avere massima cura. La concessione non comprende la presenza di incaricati dell'Ente per l'utilizzo degli apparecchi stessi, che deve essere condotto in autonomia da parte del concessionario.

Art. 8

Riconsegna dei beni: responsabilità ed oneri per l'utilizzo dei locali

1. Spettano al concessionario del locale tutti gli oneri organizzativi delle attività proposte, qualora queste non si svolgano con la compartecipazione dell'Ente.

2. La persona del concessionario è responsabile civilmente e penalmente, agli effetti della legge di pubblica sicurezza che regola la gestione dei locali di pubblico spettacolo, dell'inosservanza di dette norme.

3. Eventuali danni ai locali riscontrati dal concessionario prima dell'inizio delle attività dovranno essere comunicati immediatamente al Direttore dell'Ente.
4. Al termine dell'attività i locali devono essere immediatamente ripuliti e riordinati (compreso lo svuotamento dei cestini) e riconsegnati dal concessionario, lasciandoli nelle stesse condizioni in cui si sono trovati prima dell'utilizzo. Salvo diversi accordi, esplicitati nell'atto di concessione, la riconsegna non può avvenire in un tempo eccedente le 24 ore, superate le quali sarà trattenuta la cauzione.
5. In caso di necessità d'uso da parte di altri soggetti richiedenti, sarà concordata con il concessionario la restituzione anticipata del bene. In caso di utilizzo in orari e giornate per le quali la scadenza delle 24 ore ricada in un giorno festivo, la scadenza per la restituzione sarà fissata entro le ore 13.00 del primo giorno lavorativo successivo.
6. Eventuali danni arrecati durante l'uso dovranno essere comunicati prontamente al Direttore dell'Ente, con la specificazione dei motivi che li hanno provocati. Il Direttore dell'Ente provvederà ad accertare l'entità dei danni, alle necessarie riparazioni e al recupero delle spese.
7. Nel caso in cui il concessionario arrechi danni al locale e non comunichi tale situazione al Direttore dell'Ente, qualora il danno venga con certezza attribuito al concessionario, sarà posta a suo carico la spesa necessaria per il ripristino del locale e si procederà all'esclusione dell'inadempiente dal godimento futuro dei locali, come previsto all'articolo 8.
8. È fatto divieto di manomettere o modificare gli impianti di allarme, riscaldamento o illuminazione.
9. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, il Direttore dell'Ente o suo delegato provvede a rilasciare al richiedente le chiavi di accesso ai locali, nei casi previsti, annotando le generalità del soggetto incaricato al ritiro ed alla restituzione delle chiavi.
10. Il concessionario custodirà con il massimo scrupolo le chiavi consegnate, con il divieto tassativo di farne copia. Qualora fossero riscontrate responsabilità in tal senso, spetta al concessionario, fermi restando ulteriori provvedimenti a suo carico, l'onere di rimborso delle spese sostenute per il cambiamento dei sistemi di chiusura.
11. È vietato ai soggetti che utilizzano uno dei locali o spazi elencati all'art. 1, comma 2, depositare presso gli stessi, senza l'esplicita autorizzazione dell'Ente, materiale di vario tipo, anche a titolo provvisorio. L'Ente non assume alcuna responsabilità riguardante la sottrazione o il deterioramento del materiale indebitamente depositato nella struttura.
12. Il concessionario garantisce la moralità, il corretto comportamento ed il rispetto dell'ambiente.
13. È fatto obbligo ai concessionari di osservare con la massima scrupolosità le norme igienicosanitarie ed in particolare il divieto di fumare previsto dall'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584.
14. Non è consentito al concessionario del locale o dello spazio pubblico concederlo ad altri.

Art. 9

Diniego, sospensione e revoca

1. L'istanza viene rigettata nei seguenti casi:
 - a) quando richieda un allestimento dei locali che possa arrecare pregiudizio all'immobile o agli arredi;
 - b) quando abbia finalità di lucro, ma l'Ente non ritenga opportuno tale utilizzo;
 - c) quando vi sia un'inderogabile esigenza dell'Ente;

d) quando sia richiesta da un soggetto che ricada nelle condizioni di cui al successivo comma 3;

e) quando le attività previste contrastino con le vigenti norme in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza o siano svolte in contrasto con le leggi dello Stato nonché con le disposizioni locali e i regolamenti dell'Ente o contrastino con le finalità istitutive del Parco, di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/05.

2. Per ragioni di ordine pubblico, il Presidente dell'Ente potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, con avviso scritto e motivato.

3. L'inadempienza alle norme del presente Regolamento comporterà, a seconda della gravità e recidività, la sospensione o la revoca della concessione stessa, nonché l'esclusione dell'inadempiante dal godimento futuro dei locali.

Art. 10

Norme specifiche per l'utilizzo dei locali e degli spazi fisici

2. Saletta convegni del centro visite Rifugio Ca' Carnè

a) la concessione dell'utilizzo della saletta convegni del centro visite Rifugio Ca' Carnè dà diritto ad accedere alla scala di ingresso e ad utilizzare il videoproiettore in dotazione;

b) non possono accedere alla saletta più di 50 persone.

3. Aula didattica del centro visite Rifugio Ca' Carnè

a) l'aula è generalmente aperta al pubblico, ma la concessione dell'utilizzo dà diritto all'uso esclusivo, per didattica o visite guidate;

b) non possono accedere all'aula più di 35 persone.

4. Sala conferenze del Palazzo Baronale

a) la concessione dell'utilizzo della sala conferenze del Palazzo Baronale dà diritto ad accedere allo scalone di ingresso, ma non agli altri locali del Palazzo Baronale o al giardino panoramico; dà, inoltre, diritto ad utilizzare il videoproiettore in dotazione;

b) non possono accedere alla sala più di 99 persone.

5. Sala primo piano dell'ex-centro visite I Gessi e il Fiume

a) la concessione dell'utilizzo della sala primo piano dell'ex-centro visite I Gessi e il Fiume dà diritto ad accedere all'atrio dell'ex-centro visite, ma non agli altri locali dello stesso o del Palazzo Baronale o al giardino panoramico;

b) non possono accedere alla sala più di 50 persone.

6. Giardino panoramico del Palazzo Baronale.

a) la concessione dell'utilizzo del giardino panoramico del Palazzo Baronale dà diritto ad accedere allo scalone di ingresso, ma non agli altri locali del Palazzo Baronale;

b) non possono accedere alla sala più di 99 persone.

7. All'atto della consegna del bene, sarà consegnato anche uno specifico Documento Valutazione Rischi, predisposto dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Romagna, ai sensi delle norme vigenti in materia, che costituisce parte integrante della concessione e dovrà essere rigorosamente rispettato dal concessionario.